



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*



Regione
Lombardia

**AVVISO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
NELL'OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IeFP)**

ANNO FORMATIVO 2016/2017

ATTUAZIONE DELLE DGR 4872/2016 E DGR 5354/2016

1. OBIETTIVI

Il presente avviso è finalizzato a porre in essere nell'a.f. 2016/2017 azioni sperimentali di sviluppo e rafforzamento del "sistema duale" attraverso il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionale, facilitando le reciproche transizioni tra sistema di leFP e mondo del lavoro.

In particolare il presente provvedimento promuove la realizzazione di Misure per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di leFP, di cui alla linea A della DGR 5354/2016.

2. OFFERTA FORMATIVA

2.1. Natura dell'offerta formativa

I percorsi di istruzione e formazione professionale del "sistema duale" di I, II, III e IV annualità nonché i percorsi modulari per i giovani in dispersione scolastica fanno parte del sistema di leFP regionale imperniato sulla centralità della formazione della persona, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, nella prospettiva di un'occupabilità dei giovani.

I percorsi sono finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale e disciplinati dalle indicazioni regionali per l'offerta formativa di Istruzione e formazione con DDUO 12550/2013 e relative modalità applicative di cui al DDS 7214/2014.

Pertanto le loro modalità attuative, in particolare quelle concernenti le esperienze di alternanza scuola lavoro, devono essere realizzate nel rispetto di quanto disposto dagli Atti regionali sopra richiamati. A tale proposito si ricorda che per i percorsi e le soluzioni formative del "duale" i limiti percentuali delle ore da dedicare all'alternanza, in coerenza con la possibilità di cui al punto 2.11.3. del DDG n. 12550/12 sono comunque da considerarsi come minimi e come tali – fermi restando gli altri vincoli, in particolare quelli relativi allo sviluppo degli OSA - possono essere incrementati.

Per quanto concerne gli esami conclusivi di Qualifica e Diploma, in considerazione della quota consistente di apprendimento in situazione lavorativa, le tipologie di prova saranno analoghe a quelle previste per l'apprendistato.

2.2. Requisiti delle Istituzioni Formative

Le Istituzioni formative, accreditate nella sezione "A", ai sensi della D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412 e dei relativi decreti attuativi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. capacità logistica:

disponibilità di idonei spazi formativi per ogni gruppo classe attivato all'interno del progetto sperimentale del sistema duale.

Va inoltre garantito il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e antincendio.

b. risorse professionali:

disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree formative, tutoring, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità coerenti con quanto previsto nel D.D.U.O. del 20 dicembre 2013, n. 12550 e nel D.D.G. del 13 novembre 2012, n. 10187.

I dati relativi ai punti a) e b) saranno verificati sulla base delle informazioni presenti nel Sistema Informativo e/o in loco.

2.3. Caratteristiche dell'offerta formativa e composizioni delle classi

2.3.1. Caratteristiche dell'offerta

Le misure per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di leFP si articolano nei seguenti interventi formativi:

a) Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa

Viene promossa l'attivazione di percorsi formativi modulari individualizzati con forte personalizzazione e destrutturazione temporale-organizzativa, finalizzati non solo al contrasto della dispersione scolastica, ma anche all'innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani fino ai 25 anni.

Si tratta quindi di una specifica scelta formativa rivolta sia a chi non ha assolto l'obbligo scolastico sia a chi non ha ancora conseguito la qualifica, compresi i minori in regime di restrizione della libertà.

Allo scopo di **raggiungere la qualifica** di leFP, i percorsi sono autonomamente progettati ed attuati dalle Istituzioni sul piano sia didattico sia organizzativo, anche in forma modulare, individuale e/o per gruppi di livello, interesse, compito o progetto

La loro articolazione viene definita, in termini metodologici e di durata, sulla base delle competenze di ciascun giovane - acquisite anche in contesti non formali ed informali - favorendo i processi di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, con un'eventuale riduzione oraria e/o con la previsione di misure integrative.

Tali percorsi formativi devono garantire esperienze di alternanza pari ad almeno il 50% della durata oraria PIP.

Fermo restando il carattere personalizzato del percorso, nel caso di soluzioni che prevedano fasi formative e modalità organizzative anche con gruppi di alunni (per lo sviluppo di ambiti comuni di OSA culturali o tecnico professionali), per questi ultimi è possibile non considerare il vincolo della unicità del Profilo di Qualifica in esito.

Inoltre nel caso di non raggiungimento di tutti gli OSA di Qualifica è possibile rilasciare un Attestato di competenze di cui alla regolamentazione regionale (DDG n. 12550/12, punto 2.5.).

Non possono rientrare tra i destinatari della presente modalità attuativa i giovani che risultano già iscritti a un percorso di leFP presso il medesimo operatore al termine dell'anno formativo 2015/2016.

b) Percorsi di promozione dell'alternanza scuola lavoro nell'iter per l'acquisizione della qualifica/diploma di leFP

Attivazione di esperienze in alternanza scuola lavoro secondo le seguenti fattispecie:

1. **allargamento** della sperimentazione di apprendimento duale all'intero gruppo classe già frequentante i percorsi ordinamentali di leFP, ampliando la durata oraria annua con esperienze di alternanza scuola lavoro.

Le ore di alternanza **non possono essere inferiori a 400 ore** annue, comprensive delle ore di alternanza del percorso ordinamentale.

2. **possibilità** per gli operatori che nell'anno formativo 2016/2017 hanno presentato un'offerta formativa di cui al D.D.G. 348/2016 e s.m.i., **di avviare classi del sistema duale** assicurando esperienze di alternanza pari al 50% della durata oraria ordinamentale, garantendo comunque le 400 ore di alternanza nell'annualità di riferimento:
 - nuove classi prime (con studenti almeno quindicenni), seconde o terze;
 - trasformazione di classi ordinamentali in classi duale assicurando esperienze di alternanza:
 - a tutto il gruppo classe;
 - ad alcuni studenti attraverso percorsi individualizzati;
3. **avvio di percorsi formativi di quarto anno** per il conseguimento del diploma professionale, garantendo esperienze di alternanza pari ad almeno il 40% della durata oraria ordinamentale:
 - nuove classi quarte;
 - trasformazione di classi ordinamentali in classi duale assicurando esperienze di alternanza:
 - a tutto il gruppo classe;
 - ad alcuni studenti attraverso percorsi individualizzati

Percorsi personalizzati per allievi disabili

All'interno di questi percorsi, il periodo di alternanza può essere garantito attraverso l'impresa formativa simulata per l'intera durata del percorso.

In particolare tali percorsi possono essere attuati da soggetti che hanno già inserito nell'offerta formativa questa specifica tipologia.

c) Promozione di esperienze all'estero per l'acquisizione di competenze emergenti all'interno dei percorsi di Qualifica e Diploma di leFP.

È possibile strutturare i percorsi del sistema duale prevedendo fasi realizzate all'estero con momenti formativi ed esperienze di alternanza che concorrono al raggiungimento delle 400 ore annue. Nello specifico, tale iniziativa è volta a sostenere il miglioramento e l'affinamento del processo di apprendimento e di formazione degli studenti ai fini dell'occupabilità, favorendo la mobilità su scala internazionale, il confronto con esperienze di riferimento nei settori di maggiore interesse nonché il consolidamento di competenze linguistico-comunicative, tecnico-professionali e relazionali in contesti internazionali.

2.3.2. *Composizione delle classi*

Gli interventi formativi di cui al paragrafo precedente possono essere erogati dalle istituzioni formative in ognuna delle proprie sedi operative accreditate alla sezione "A" con eccezione degli interventi rivolti a minori in regime di restrizione della libertà che possono essere erogati nelle sedi concordate con l'istituzione penitenziaria di riferimento.

Percorsi esclusivamente finanziati con il sistema duale:

Le Istituzioni formative determinano le nuove classi da avviare sulla base degli spazi disponibili, nel rispetto delle disposizioni sulla capacità logistica di cui al precedente paragrafo.

Le classi dovranno essere inserite nel sistema Finanziamenti Online – Sezione Offerta formativa - a partire dal 6 settembre.

Ogni percorso "duale" potrà avere un solo profilo di uscita, coerente con il Repertorio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale approvato con decreto del 12 dicembre 2012, n.12049 e ss.mm.ii.

Nel rispetto del budget determinato con apposito decreto, si ricorda che il **numero di doti massime riconoscibili** per le classi dei percorsi triennali e per le classi di IV annualità è **25** e per le classi dei Percorsi Personalizzati è **12**.

Nei percorsi triennali di qualifica professionale e nei percorsi di IV anno il numero massimo di studenti con **dote disabilità** riconoscibile è **5** per classe.

Le classi possono essere miste ovvero composte da studenti con Dote sistema duale e studenti che sostengono il costo della retta di iscrizione e frequenza.

Percorsi co-finanziati con il sistema duale

In coerenza con quanto definito con decreto del 29 luglio 2014, n. 7214, il gruppo classe è costituito da **max 30 studenti di cui max 5** studenti portatori di **handicap** certificato.

Pertanto nella richiesta di dote sistema duale - per alunni iscritti in percorsi ordinamentali di qualifica triennale e di IV anno finanziati con il sistema dote - vanno rispettati tali limiti.

Per l'inserimento di alunni del sistema duale all'interno dei percorsi personalizzati per allievi disabili è possibile derogare al limite di 12 allievi dotati per classe, fino a un **massimo di 16 alunni** iscritti dotati.

In tutti i casi è facoltà delle Istituzioni formative creare più classi laddove il numero di studenti sia superiore ai 25 per i percorsi triennali/quadriennali o di quarto anno o sia superiore a 12 nei Percorsi personalizzati per allievi disabili.

Le classi possono essere miste e pertanto composte da studenti con dote "sistema duale", dote "ordinaria" e alunni che sostengono il costo della retta di iscrizione e frequenza.

3. SISTEMA DOTE E DESTINATARI

3.1. Definizione della Dote

Destinatari della Dote sono gli studenti dai 15 ai 25 anni, residenti o domiciliati in Lombardia, iscritti e frequentanti percorsi triennali, quadriennali, personalizzati per allievi disabili, di quarta annualità di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale nonché percorsi modulari finalizzati all'acquisizione di una qualifica di leFP erogati dalle istituzioni formative accreditate al sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) regionale, ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 19/2007 e successivi provvedimenti attuativi.

3.2. Valore della Dote

3.2.1. Valore della Dote duale

Il valore della dote per i servizi formativi è diversificato in relazione alla tipologia di percorso così come definito nelle Tabelle 1-a e 1-b, approvate con D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 4872.

La componente disabilità, aggiuntiva alla Dote formazione dei percorsi triennali e di IV anno, per lo studente portatore di handicap, certificato dall'ATS di competenza - secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, n. 185 e le indicazioni della D.G.R. del 4 agosto 2011, n. 2185 - è pari ad un massimo di 3.000 euro ed è calcolata con riferimento al costo standard definito per il servizio di tutoring con decreto del 26 settembre 2013, n. 81617;

Tale componente è destinata alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell'attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello studente.

L'importo della dote per i servizi formativi è diversificato in relazione alla tipologia di intervento, alle relative finalità didattiche e al titolo in uscita, ed è calcolato:

- per i percorsi triennali: in funzione dei servizi concordati nel Piano di Intervento Personalizzato (PIP) presentato, nel rispetto dei costi orari standard della formazione così come approvati con decreto del 23 maggio 2014, n. 4355 e, e riportati nella seguente tabella:
- per i IV anni: in funzione dei servizi concordati tra la famiglia e l'istituzione formativa, nel rispetto dei costi orari standard definiti con decreto del 5 agosto 2009, n. 8153;

I suddetti costi standard sono stati confermati con nota del Direttore Generale del 7 luglio 2015, prot. E1.0281425 e sono indicati nella seguente tabella:

	Servizi Formativi	Importo orario	Durata massima/Importo massimo
Interventi di contrasto alla dispersione	Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa	€ 5,03	max 990 ore e nel rispetto dei seguenti massimali annui € 4.000/4.300/4.600 (DGR 4872/2016)
Percorsi per la qualifica	Classi I, II e III per il conseguimento della qualifica di IeFP	€ 5,03	max 990 ore e nel rispetto dei seguenti massimali annui € 4.000/4.300/4.600 (DGR 4872/2016)
	Allargamento della sperimentazione di apprendimento duale all'intero gruppo classe	€ 5,03	max 400 ore per interventi eccedenti la durata minima dei percorsi triennali max € 2.012
Percorsi per il diploma professionale	Classi di IV anno per il conseguimento del diploma	€ 4,93	max 990 ore e nel rispetto dei seguenti massimali annui € 4.000/4.300/4.600 (DGR 4872/2016)
	Allargamento della sperimentazione di apprendimento duale all'intero gruppo classe	€ 4,93	max 400 ore per interventi eccedenti la durata minima dei percorsi di quanto anno max € 1.972
Interventi per il sostegno di studenti disabili	Servizi di sostegno per allievi disabili certificati	€ 32	€ 3.000

3.2.2. Valore della Dote duale-percorsi personalizzati allievi disabili

Il valore della Dote per i Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili è determinato in funzione del valore dei servizi previsti dal Piano di Intervento Personalizzato (PIP), fino a un massimo di euro 7.500,00 così come stabilito con D.G.R. del 29 febbraio 2016, n. 4872.

L'importo della dote è calcolato - in funzione dei servizi definiti con decreto del 5 agosto 2009, n. 8153 e nel rispetto dei costi orari standard stabiliti nel decreto del 24 giugno 2009,

ALLEGATO 1

n. 6353 come confermati con nota del Direttore Generale del 7 luglio 2015, prot. E1.0281425
- così come indicato nella seguente tabella.

Per quanto riguarda la componente di alternanza della formazione collettiva (stage), in virtù della specificità dell'intervento e della particolare tipologia di studenti, le ore di tutoring sono riconosciute fino al 30% delle ore di alternanza e comunque nei limiti del costo orario indicato per le attività formative.

Servizio		Durata Massima in Ore	Importo Orario Massimo	Dote Ammissibile Massima
Servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	Colloquio di accoglienza I livello (erogato a titolo gratuito dall'istituzione)	1	€ 0,00	€ 7.500,00
	Colloquio individuale di II livello (specialistico)	2	€ 32,00	
	Definizione del percorso	2	€ 32,00	
	Tutoring e counselling orientativo	10	€ 32,00	
Servizi di Formazione	Formazione individuale, rivolta ad un solo giovane	990	€ 32,00	
	Formazione collettiva e Stage (svolto presso realtà aziendali fino ad un massimo del 50% del monte ore previsto nel percorso formativo)		€ 8,46	

3.2.3. Disposizioni comuni

Ciascuna Istituzione formativa provvede a inoltrare la richiesta di Dote degli studenti iscritti presso i propri percorsi nel rispetto del budget definito con apposito decreto.

Le suddette risorse potranno essere impiegate fino al completamento dei percorsi avviati.

Resta inteso che deve essere garantito a ogni studente preso in carico attraverso la dote sistema duale il completamento del ciclo di studi senza la richiesta di eventuali contributi obbligatori.

3.3. Requisiti per l'accesso alla Dote

L'attribuzione della Dote sistema duale anno 2016/2017 è subordinato al possesso di tutti i seguenti requisiti:

- residenza o domicilio dello studente in Regione Lombardia alla data di richiesta della Dote;
- avere un'età compresa fra i 15 e i 25 anni alla data di richiesta della Dote;
- esclusivamente per i IV anni: possesso di una qualifica di leFP coerente con il percorso di quarta annualità, oppure conclusione del terzo anno del percorso quadriennale, oppure con disabilità certificata¹ e che abbiano concluso un terzo anno con il rilascio di un attestato di competenze; (La coerenza tra diploma e qualifica leFP è indicata

¹ Certificati dall'ATS di competenza, secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, n. 185 e le indicazioni della d.g.r. del 4 agosto 2011, n. 2185

puntualmente nel repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo)

- effettiva iscrizione e frequenza dello studente a uno dei percorsi sopra previsti;
- formale richiesta di Dote presentata, dal genitore o dal tutore legale o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'Istituzione formativa liberamente scelta.

In ogni caso l'alunno non può accedere a un'ulteriore dote se ha già conseguito un attestato di qualifica/diploma per i percorsi di qualifica triennale e di diploma per i percorsi di IV anno.

3.4. Esperienze all'estero

Per quanto riguarda le esperienze all'estero per l'acquisizione di competenze emergenti verranno indicati con apposito provvedimento le modalità operative e i costi ammissibili.

La scelta di attivare esperienze all'estero dovrà essere comunicata entro il 6 ottobre 2016 con l'indicazione puntuale dell'importo che si intende utilizzare, in coerenza con quanto indicato nel decreto di approvazione del budget.

4. MODALITA' DI ISCRIZIONE E RICHIESTA DELLA DOTE

4.1. Iscrizione ai percorsi

L'iscrizione ai percorsi del sistema duale anno 2016/2017 è effettuata dal genitore, dal tutore legale o dallo studente stesso, se maggiorenne, compilando e consegnando all'Istituzione formativa la "Domanda di iscrizione al corso".

La domanda deve essere firmata e conservata agli atti dall'Istituzione formativa.

4.2. Richiesta di dote

4.3. Modalità operative

Per le misure a) e b) di cui al punto 3.3.1 la richiesta di Dote nominativa deve essere inoltrata dalle Istituzioni formative a Regione Lombardia attraverso il sistema informativo SiAge, all'indirizzo

<http://www.siage.regione.lombardia.it>

A tal fine l'istituzione formativa è tenuta a profilarsi su SiAge, deve aver inserito gli studenti nella classe già creata in Finanziamenti On-line e aver aderito al presente avviso attraverso lo specifico Atto di adesione da caricare a sistema a partire dal **20 ottobre 2016**.

L'Istituzione formativa deve altresì procedere con l'iscrizione degli studenti nella classe già creata in Finanziamenti On-line.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti nei manuali appositamente predisposti che verranno resi disponibili all'indirizzo www.agevolazioni.regione.lombardia.it

ALLEGATO 1

Il genitore o il legale rappresentante dello studente o lo studente, se maggiorenne, elabora con il supporto dell'istituzione formativa il proprio Piano di Intervento Personalizzato (PIP), e la Domanda di partecipazione all'avviso.

Prima di confermare la Dote, l'Istituzione Formativa è tenuta ad acquisire dal sistema il Piano di intervento personalizzato e il modulo di richiesta della Dote che, sottoscritti dal genitore/tutore dell'alunno, dovranno essere conservati agli atti e **consegnati in copia alla famiglia/studente, se maggiorenne.**

Il perfezionamento della richiesta di Dote da parte dell'Istituzione Formativa avviene mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo, secondo le modalità indicate nel manuale operatore di cui al D.D.U.O. del 22 febbraio 2012, n. 1319 e successive modifiche conseguenti all'applicazione del Regolamento 1303/2013.

Al fine del riconoscimento della Dote va considerata la data e l'ora di invio, con assegnazione, della stessa.

La verifica del possesso dei requisiti per accedere alla dote è posta in capo all'Istituzione Formativa che ha l'obbligo di conservare la relativa documentazione a supporto.

4.4. Termini per la richiesta della dote

La richiesta dello studente deve essere inoltrata dall'Istituzione formativa a Regione Lombardia a partire **dalle ore 12:00 del 20 ottobre 2016 e fino al termine del percorso, convenzionalmente fissato per le ore 17:00 dell'8 giugno 2017.**

In ogni caso è necessario concludere l'attività formativa entro la data limite del 30/09/2018.

4.5. Assegnazione della dote

In seguito all'esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso, per il tramite dell'Istituzione formativa prescelta, lo studente riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.

La documentazione deve essere conservata secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal Manuale operatore di cui al citato D.D.U.O. n. 1319/2012 e successive modifiche conseguenti all'applicazione del Regolamento 1303/2013.

5. RITIRI, SUBENTRI E TRASFERIMENTI IN CORSO D'ANNO

Il ritiro volontario dello studente nel corso dell'anno o dei percorsi modulare, sia esso titolare o meno di Dote, deve essere comunicato dal genitore/tutore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'Istituzione Formativa, che provvederà a ritirare formalmente lo studente tramite il sistema informativo di riferimento entro 5 giorni lavorativi.

Nel caso in cui lo studente risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia e/o infortunio certificati da un medico competente, l'Istituzione Formativa è tenuta a segnalare la rinuncia tacita alla Dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall'ultimo giorno di frequenza tramite il sistema informativo.

Nel caso in cui uno studente rinunci alla dote e fino all'ammontare massimo del budget assegnato, l'Istituzione formativa può inoltrare a Regione Lombardia la richiesta di dote di un nuovo studente in possesso dei requisiti sopra citati e nei termini fissati.

6. GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

6.1. Finanziamento e liquidazione delle doti

La liquidazione del contributo è prevista in anticipazione sulla base del budget assegnato, dietro presentazione di idonea garanzia sotto forma di:

- fidejussione pari al 100% dell'importo;
- o cauzione pari al 20% dell'importo.

La polizza fidejussoria dovrà essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 22/4/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge n. 348 del 10/06/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB così come modificato dal Decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141 e successive modifiche e integrazioni.

Per la presentazione della fidejussione dovrà essere utilizzato il format che verrà successivamente reso disponibile.

La fidejussione/cauzione dovrà pervenire entro il **6 ottobre 2016**. La mancata presentazione della garanzia entro il termine previsto verrà considerata rinuncia all'attivazione dei percorsi.

La mancata utilizzazione, totale o parziale, del contributo liquidato comporterà la restituzione delle somme entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale. In caso di mancata restituzione, Regione Lombardia può avvalersi della facoltà di rivalersi sulla garanzia prestata o eventualmente di trattenere contributi regionali di successiva erogazione a qualsiasi titolo, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 55 della legge regionale 34/1978.

Il finanziamento della dote deve essere calcolato sulla base dei costi standard orari indicati al punto 4.2 del presente documento.

Si richiama l'obbligo di predisposizione, compilazione giornaliera e conservazione del registro formativo e delle presenze che, oltre all'indicazione delle attività svolte, dovrà riportare la firma apposta giornalmente di studenti e docenti e, se previsto, tutor.

La verifica finale, rispetto all'utilizzo del finanziamento erogato, verrà svolta sulla base delle ore fruite da ciascuno studente a seguito dell'effettiva partecipazione al corso/modulo (nel caso di ampliamento dell'alternanza),

Le assenze giustificate saranno riconosciute nel limite massimo del 25% delle ore effettivamente fruite dallo studente.

6.2. Variazioni del calendario

L'Istituzione formativa ha l'obbligo di informare in tempo utile gli allievi e le famiglie o i tutori legali di ogni variazione al calendario, rendendola pubblica tramite affissione alla bacheca dell'Istituzione medesima e la pubblicazione sul proprio sito internet.

Eventuali variazioni del calendario – sospensioni o interruzioni dell'attività formativa – che influiscono sulla data di conclusione prevista delle attività formative devono essere comunicate attraverso il sistema informativo.

6.3. Monitoraggio, controlli e sanzioni

Regione Lombardia si riserva di effettuare l'attività di verifica del regolare svolgimento delle attività.

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi e dei divieti previsti dal presente avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

L'ente di formazione si impegna a comunicare a Regione Lombardia i dati ritenuti necessari per il monitoraggio quali/quantitativo del sistema duale.

7. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, i dati acquisiti in esecuzione del presente atto vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari dei Fondi provenienti dal bilancio comunitario, il dirigente responsabile pubblica l'elenco dei beneficiari, con relativo titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tale operazioni a valere sulle risorse del POR.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

9. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

L'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Lombardia si colloca all'interno del seguente quadro ordinamentale nazionale e regionale, assicurando le condizioni della pari dignità rispetto all'offerta di Istruzione di secondo ciclo e dell'assolvimento del Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione e dell'Obbligo di Istruzione:

- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, che recepisce l'intesa siglata in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atto 137/CSR, fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Legge Regionale n. 19/2007, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Legge Regionale n. 30 del 5 ottobre 2015, "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di Istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- Legge Regionale n. 13/2003 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
- D.D.U.O. del 20 dicembre 2013, n. 12550 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07).";
- D.D.S. del 28 luglio 2014, n. 7214 "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013.";
- D.G.R. del 20 dicembre 2013, n. 1106 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 13/03 – annualità 2014-2016";
- D.G.R. del 24 aprile 2015, n. 3453 "Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013";
- D.G.R. del 25 ottobre 2013, n. X/825 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- D.D.U.O. del 5 novembre 2013, n. 10031 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative";

ALLEGATO 1

- D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di Istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro";
- D.D.G. del 13 novembre 2012, n. 10187 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione A – in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011.";
- D.D.G. del 12 dicembre 2012, n. 12049 "Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia.";
- D.D.G. del 4 agosto 2015, n. 6643 "Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia", che definisce altresì la gamma dei percorsi di secondo ciclo, dei relativi profili e denominazioni regionali;
- D.D.G. del 22 gennaio 2016, n. 348 "Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - Offerta formativa 2016/2017", e s.m.i., contenente l'offerta formativa unitaria regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2016/2017;
- D.G.R. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, con il quale il Ministero mette a disposizione di Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale;
- D.G.R. del 29 febbraio 2016, n. 4872 "Programmazione del sistema "dote scuola" per i servizi di istruzione e formazione professionale, approvazione di un sistema di interventi per il rafforzamento del sistema duale e programmazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'anno scolastico e formativo 2016/2017 ;
- D.G.R. n. X/5354 del 26 giugno 2016 "Potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato di primo livello in regione Lombardia – integrazione alla DGR 4872/2016 con riferimento agli interventi per il rafforzamento del sistema duale lombardo"

Il presente intervento si rifà inoltre ai principi del D.Lgs. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomo e donna e alla strategia 2010-2015 della Commissione Europea per le pari opportunità tra donne e uomini.